

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (BUR n. 73/2007)

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006
IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE**

Art. 1 – Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.

omissis ⁽¹⁾

Art. 2 – Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale”.

1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente: “*Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale*”.

2. Al primo comma, dell’articolo 1, della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, le parole: “*scuola materna non statale*” sono sostituite dalle seguenti: “*scuola dell’infanzia non statale*”.

3. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽²⁾

4. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽³⁾

Art. 3 – Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale”, e in applicazione dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l’impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell’istituzione, scioglie il

consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione. ⁽⁶⁾

5. omissis ⁽⁷⁾

Art. 4 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006).

1. All'[articolo 44](#) della legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:
omissis ⁽⁸⁾

Art. 5 - Modifica dell'articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Il comma 2, dell'[articolo 123](#), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:
omissis ⁽⁹⁾

2. Al comma 4, dell'[articolo 123](#), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: "*delegate e*" sono soppresse.

3. Il comma 6, dell'[articolo 123](#), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:
omissis ⁽¹⁰⁾

4. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, dell'articolo 123, come modificato dal presente articolo, l'unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l'utenza a titolo di funzioni delegate.

Art. 6 - Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”.

1. Dopo il comma 1, dell'[articolo 1](#), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 29, è aggiunto il seguente:

omissis ⁽¹¹⁾

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”.

1. Dopo il comma 1, dell'[articolo 1](#), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 è aggiunto il seguente:

omissis ⁽¹²⁾

Art. 8 - Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.

1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. ⁽¹³⁾

1 bis. L'importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. La Giunta regionale può disporre altre destinazioni del suddetto importo con finalità di supporto alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. ⁽¹⁴⁾

1 ter. La gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di cui alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS." secondo le indicazioni programmatiche e i criteri annualmente definiti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e rispettando, nella destinazione delle somme, il criterio della distribuzione territoriale delle attività produttive e della tipologia e dei fattori di rischio delle singole attività. ⁽¹⁵⁾

2. A partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2 bis. A partire dall'anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell'articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attività svolta dai servizi dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. ⁽¹⁶⁾

3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all'ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti. ⁽¹⁷⁾

4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 "Legge

finanziaria regionale per l'esercizio 2002 ”;

b) l'articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005 ”.

Art. 9 - Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. L'articolo 16, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

omissis ⁽¹⁸⁾

2. L'[articolo 16](#), comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così modificato: le parole “*ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22*” sono così sostituite: “*ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”* ”.

3. L'[articolo 17](#), comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:

omissis ⁽¹⁹⁾

4. L'[articolo 18](#), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:

omissis ⁽²⁰⁾

Art. 10 - Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'[articolo 14 bis](#) della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, come introdotto dall'articolo 49 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

omissis ⁽²¹⁾

Art. 11 - Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e norma transitoria.

1. Nel [titolo](#) della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “*Metodo Doman o Vojta o Fay*” sono aggiunte le parole “*o ABA*”.

2. All'[articolo 1](#) della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “*Metodo Doman o Vojta o Fay*” sono aggiunte le parole “*o ABA*”, dopo le parole “*trattamento riabilitativo*” sono sopresse le parole “*in centri specializzati*” e aggiunte le parole “*debitamente certificato*”.

3. All'[articolo 3](#) della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “*Metodo Doman o Vojta o Fay*” sono aggiunte le parole “*o ABA*”.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, integra il provvedimento di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 138 bis](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 come introdotto dal comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, è inserito il seguente:
omissis ⁽²²⁾

Art. 13 - Strutture sanitarie e socio-sanitarie.

1. L'autorizzazione regionale ⁽²³⁾ relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e a quelli relativi alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione di immobili delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale è rilasciata previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia di politiche socio-sanitarie. ⁽²⁴⁾

1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.
⁽²⁵⁾

Art. 13 bis - Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517". ⁽²⁶⁾

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente articolo:
omissis ⁽²⁷⁾

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente comma:
omissis ⁽²⁸⁾

Art. 14 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

omissis ⁽²⁹⁾

Art. 15 – Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 9 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30.
- 2() Testo riportato all'art. 2 legge regionale 3 aprile 1980, n. 23.
- 3() Testo riportato al comma 2 dell'art. 3 legge regionale 3 aprile 1980, n. 23.
- 4() Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha aggiunto alla fine le parole "nonché in possesso di diploma di laurea".
- 5() Sul punto l'art. 8 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede:
 - a) che (comma 3) gli incarichi di commissario straordinario delle IPAB e di commissario liquidatore delle IPAB (articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43) in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, sono fatti salvi;
 - b) che (comma 4) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, è costituito l'Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB: disposizione, quest'ultima abrogata da art. 2 comma 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17.
- 6() Comma aggiunto da comma 7 art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
- 7() Comma abrogato da lett. c), comma 1 art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.
- 8() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 44 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.
- 9() Testo riportato al comma 2 dell'art. 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 10() Testo riportato al comma 6 art. 123 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 11() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 1 legge regionale 7 novembre 2003, n. 29.
- 12() Testo riportato dopo il comma 1 art. 1 legge regionale 7 novembre 2003, n. 30.
- 13() Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 23 novembre 2012, n. 43; in precedenza modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
- 14() Comma sostituito da comma 1 art. 21 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1. In precedenza comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 23 novembre 2012, n. 43; ed era stato inserito da comma 2 art. 10 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
- 15() Comma inserito da comma 2 art. 21 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1.
- 16() Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 7 agosto 2009, n. 18.
- 17() Comma così sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 7 agosto 2009, n. 18.
- 18() Testo riportato al comma 1 art. 16 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.
- 19() Testo riportato al comma 1 dell'art. 17 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.
- 20() Testo riportato all'art. 18 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.
- 21() Testo riportato al comma 1 dell'art. 14 bis legge regionale 20 luglio 1989, n. 22.
- 22() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 138 bis legge regionale 13

aprile 2001, n. 11.

23() L'autorizzazione regionale è prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 30-12-1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

24() Comma sostituito da comma 1 art. 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1.

25() Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 7 agosto 2009, n. 18.

26() Articolo introdotto da comma 1 art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 18.

27() Testo riportato dopo l'art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

28() Testo riportato dopo il comma 3 bis dell'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

29() Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 32.